



COPIA

PROVINCIA DI CHIETI

Copia di Deliberazione della Giunta Provinciale

N. 4 / 2004

D'ordine del verbale

L'anno Duemilaquattro il giorno Tredici del mese di Gennaio alle ore 16:15
e nella solita sala provinciale delle adunanze.

La Giunta Provinciale si è riunita legalmente, previa regolare convocazione,
nelle persone dei signori:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE.

Presenti


FEBBO MAURO
DI BIASE VINCENZO
ARGIRO' NICOLA
CAMPI I CARMINE
D'ANGELO PASQUALINO
DE PETRA DOMENICO
DI SCIPIO TOMMASO
D'ONOFRIO GAETANO
MARINUCCI LAMBERTO
MARIOTTI GIACINTO

Assenti

ANDREACOLA FILIPPO

Assiste il Segretario Generale Dott. Bozzi Pietranonio

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, assume la presidenza il Sig. Presidente Rag. Mauro FEBBO che apre la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



PREMESSO CHE:

- l'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 definisce la tipologia dei controlli interni a carico degli Enti locali;
- l'articolo 196 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 definisce la procedura di controllo di gestione ed i suoi obiettivi (la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, la trasparenza dell'azione amministrativa);
- gli articoli 197-198 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 definiscono le modalità del controllo di gestione ed il tipo di comunicazione dei risultati ("referto") che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo deve fornire agli amministratori e ai responsabili dei servizi;
- il Capo I del Decreto Legislativo 18 agosto 1999 n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche" stabilisce i principi generali del controllo interno.

VISTI:

- gli articoli 5, 6, 7, 28, 37, 38 del vigente Statuto Provinciale;
- gli articoli 22, 55, 250, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 del Regolamento di Contabilità della Provincia di Chieti.

CONSIDERATO CHE:

- il Servizio di Controllo di Gestione è stato inizialmente istituito ed attivato in data 02/04/1996, ma in realtà ha operato soltanto nell'anno di istituzione producendo un'unica Relazione presentata al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio Provinciale;
- successivamente non è stata svolta alcuna attività per la mancanza di un adeguato sistema software dedicato (salvi gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 4, legge n. 488 del 1999);
- la corretta attuazione dei controlli interni costituisce un momento essenziale del passaggio da una amministrazione per provvedimenti ad una amministrazione per risultati; della separazione della responsabilità dell'indirizzo politico da quella della gestione (in altri termini, della separazione tra politica ed amministrazione); dell'allargamento del principio di legalità dalla regolarità del procedimento alla utilità del risultato;
- il Servizio di Controllo di Gestione è uno strumento essenziale per l'ammodernamento delle attività pubbliche attribuite agli enti locali e dei relativi modelli organizzativi, nei quali correttezza formale e efficienza organizzativa assolvono entrambe funzioni di garanzia del benessere e dello sviluppo dell'intero Paese.

RILEVATO che per riattivare il corretto funzionamento del Servizio Controllo di Gestione, anche in considerazione della possibilità di utilizzare un apposito software dedicato al controllo di gestione, è indispensabile approvare il Regolamento del Servizio.

VISTO lo schema di Regolamento per il Servizio di Controllo interno di Gestione, che è allegato e che costituisce parte integrante della presente Deliberazione.

RITENUTO di poter approvare il Regolamento innanzi richiamato.

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore numero 8 in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'articolo 49, comma I, del Decreto Legislativo numero 267/2000, come da foglio allegato

DELIBERA

- di approvare il Regolamento del Controllo interno di Gestione, nello schema che è allegato e che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'esito unanimemente favorevole della votazione palese all'uopo espletata.

REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
DI CONTROLLO DI GESTIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Riferimenti Normativi

1. Il presente Regolamento è redatto nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico degli enti locali" ed in particolare dagli articoli 147, 196, 197, 198 ed in applicazione degli articoli 5, 6, 7, 28, 37, 38 del vigente Statuto Provinciale e degli articoli 22, 55, 250, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 del Regolamento di Contabilità della Provincia di Chieti;
2. Le disposizioni ivi contenute sono conformate ai principi generali contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 1999 n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche" emanato ai sensi degli artt. 11, comma 1 lettera c) e 17 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche "Delega al Governo per il conferimento di compiti e funzioni alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

Art. 2 - Oggetto

1. Con il presente regolamento si disciplinano le finalità, gli obiettivi, la dimensione organizzativa, gli strumenti, le procedure, il processo ed i soggetti del sistema di Controllo di Gestione attivato dalla Provincia di Chieti ai sensi delle succitate norme.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento l'espressione:
 - "Controllo di gestione", individua una procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità organizzativa, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi;
 - "Sistema di Controllo di gestione", indica un insieme di mezzi e tecniche a disposizione degli organi di direzione politica e dei dirigenti, dirette a guidare l'Ente, nei modi più efficaci ed efficienti, verso il perseguimento degli obiettivi programmati;
 - "Indicatore", indica un parametro, solitamente derivato per rapporto o per differenza da altre grandezze, utilizzato come misura integrativa della rilevazione diretta del risultato ottenuto;
 - "Economicità", indica la capacità dell'Ente di soddisfare i propri fini istituzionali, in rapporto alle risorse disponibili ed al loro efficiente impiego. E' un'attitudine che si può esprimere anche tramite il rapporto:
$$\text{ECONOMICITA'} = \frac{\text{FATTORI IMPIEGATI}}{\text{RISORSE DISPONIBILI}};$$
 - "Efficienza", indica l'attitudine dell'Ente a rendere massimo il livello di conseguimento degli obiettivi minimizzando gli input (risorse) necessari, ovvero, il raggiungimento di determinati risultati con il minimo impiego di risorse. E' un'attitudine che si può esprimere anche tramite il rapporto:
$$\text{EFFICIENZA} = \frac{\text{GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI}}{\text{RISORSE IMPIEGATE}};$$
 - "Efficacia", indica l'attitudine dell'Ente a produrre il massimo conseguimento degli obiettivi, sia in termini qualitativi che quantitativi. E' un'attitudine che si può misurare anche tramite il rapporto:
$$\text{EFFICACIA} = \frac{\text{GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI}}{\text{OBIETTIVI PREFISSATI}};$$
 - "Dimensione organizzativa del controllo di gestione", indica il complesso delle unità organizzative a livello delle quali s'intende misurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;
 - "Centro di responsabilità primario", indica l'unità organizzativa, semplice o complessa, costituita da persone e mezzi, facente riferimento ad un singolo Servizio individuabile all'interno dell'Ente Provincia, avente a capo un dipendente dell'Ente con responsabilità apicale di struttura, funzionario che risponde al proprio dirigente di settore. Tale unità risulta caratterizzata dai seguenti elementi:
 - omogeneità dell'attività ad essa riferibile,
 - disponibilità di mezzi e risorse finalizzate,
 - presenza della figura di un responsabile delle attività svolte.
 - "Centro di responsabilità secondario", indica un'unità organizzativa dell'Ente, costituita da persone e mezzi (eventualmente presente all'interno di un centro di responsabilità primario) avente a capo un dipendente dell'Ente con responsabilità non apicale che risponde al responsabile del centro di responsabilità primario di appartenenza. I centri di responsabilità individuano:
 - unità organizzative specifiche;
 - specifici progetti, di tipo strutturale e non, costituiti per la realizzazione di iniziative di carattere continuato o temporaneo nell'attività dell'Ente.
 - In rapporto alla dimensione organizzativa, come sopra definita, i centri di responsabilità possono essere ulteriormente disaggregati in unità organizzative-contabili di livello inferiore denominate centri di costo, centri di spesa e centri di entrata.
 - Ciascun centro di risultato configura un Centro di risultato e pertanto le due espressioni - centro di risultato e centro di responsabilità - assumono lo stesso significato.
 - "Centri di costo": rappresentano, ai fini del controllo, unità organizzative-contabili elementari nell'ambito dei centri di responsabilità e si prefiggono il perseguimento di un determinato costo unitario in termini di efficienza,

con riferimento ai servizi/attività svolte. La modalità della rilevazione contabile ha natura economica. Si distinguono:

- a) i "centri di costo diretti", i quali operano direttamente per l'erogazione del servizio;
 - b) i "centri di costo di servizi o indiretti", i quali erogano i loro servizi agli altri centri;
 - c) i "centri di costo fittizi", che sono creati per pura comodità contabile, allo scopo di riferire costi che non sarebbero facilmente riferibili agli altri centri.
- "Centri di spesa": rappresentano, ai fini del controllo, unità organizzative-contabili elementari nell'ambito dei centri di responsabilità e si prefiggono il duplice obiettivo di garantire l'efficace compimento delle attività assegnate e di non superare il livello di spesa definito nel P.E.G. La modalità di rilevazione contabile ha natura finanziaria.
 - "Centri di entrata": rappresentano, ai fini del controllo, unità organizzative-contabili elementari nell'ambito dei centri di responsabilità, aventi come obiettivo l'ottenimento delle risorse programmate. La modalità di rilevazione contabile ha natura finanziaria.

CAPO II

FINALITA', OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 4 - Finalità

Il controllo di gestione ha come finalità:

- valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;
- fungere da supporto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- fungere da supporto alla valutazione del personale con qualifica dirigenziale, responsabile nei confronti della Giunta per quanto attiene il raggiungimento degli obiettivi attribuiti al proprio centro di responsabilità (di cui al successivo art.7).

Art. 5 - Oggetto dell'attività di controllo (δ,α,α,κ κω)

1. Oggetto generale della procedura di controllo è l'intera attività amministrativa e gestionale dell'Ente Provincia considerato nella sua globalità. Vengono individuati quattro ambiti di intervento, di analisi e di controllo, ciascuno caratterizzato da specifici strumenti e modalità operative:
 - controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - controllo di gestione;
 - valutazione della dirigenza;
 - valutazione e controllo strategico.
2. Oggetto elementare della procedura di controllo di gestione è la singola attività o progetto riferibile a ciascun centro di responsabilità.
3. Il controllo di gestione, fatto salvo il principio di integrazione, non ha aree di sovrapposizione con gli altri ambiti che individuano l'insieme dei controlli interni, ovvero il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la valutazione del personale con incarico dirigenziale ed il controllo strategico.

Art. 6 - Caratteristiche

Il controllo di gestione così come disciplinato nel presente Regolamento ha come caratteristiche:

- la globalità, intesa come la sua diffusione sull'intera attività e sull'intera organizzazione dell'Ente Provincia;
- la periodicità, intesa come la capacità del sistema di raccogliere, selezionare, classificare ed elaborare i dati necessari ad attuare il controllo in modo sistematico con cadenze temporali modulate in funzione della natura dell'oggetto del controllo e delle esigenze dei soggetti ad esso interessati;
- la tempestività, intesa come l'attitudine dei diversi centri di risultato a produrre ed a trasmettere le informazioni richieste in un tempo sufficientemente breve a garantire la massima efficacia del controllo;
- l'integrazione, intesa come il collegamento che deve instaurarsi con gli altri strumenti che compongono il sistema dei controlli interni;
- la retroattività, intesa come la capacità di intervento, con le opportune attività decisionali, per rimuovere le possibili cause di scostamento rilevate in sede di monitoraggio;
- la rilevanza e la selettività, riguardanti rispettivamente la qualità e la quantità delle informazioni prodotte;
- la concomitanza, intesa come lo svolgersi del controllo di gestione contestualmente allo svilupparsi dell'azione amministrativa.

CAPO III

IL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE: DIMENSIONE ORGANIZZATIVA, STRUMENTI E PROCESSO

Art. 7 - Dimensione Organizzativa

1. La dimensione organizzativa dell'oggetto del processo di controllo di gestione è strutturata in centri di responsabilità, ognuno dei quali costituisce un centro di risultato.
2. Ciascun centro di risultato è diretto da un Funzionario, che a sua volta risponde del proprio operato al Dirigente di Settore, responsabile di realizzare gli obiettivi assegnatigli nell'ambito del processo di programmazione di cui al successivo art. 11.
3. Tali unità organizzative, in rapporto agli obiettivi assegnati, possono essere articolate in centri di costo, centri di entrata e centri di spesa.
4. La Giunta Provinciale in sede di approvazione del P.E.G., su proposta del Direttore Generale e del Comitato di Direzione, previa istruttoria del Servizio Controllo di gestione e del Settore Servizi Finanziari, individua ed approva il piano dei "centri" di cui ai precedenti commi 1 e 3.
5. "Centri di costo", "centri di spesa" e "centri di entrata" sono aggregati per "centri di responsabilità" sulla base della struttura organizzativa dell'Ente, di cui al Regolamento di Organizzazione, e collegati alla struttura finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 8 - Il Sistema informativo

1. Il sistema informativo del controllo di gestione è costituito dal complesso organizzato di informazioni di origine interna od esterna rispetto all'Ente.
2. I dati di origine interna possono avere fonte contabile o extra-contabile.
3. Detto sotto-sistema comprende i seguenti strumenti:
 - la contabilità finanziaria - rilevazioni relative a bilancio di previsione, bilancio assestato, rendiconto della gestione e rielaborazioni di bilancio;
 - la contabilità analitica economica - rilevazioni relative a costi e ricavi e loro attribuzione per destinazione ai centri di responsabilità e/o alle unità di prodotto, la cui implementazione sarà graduale e comunque successiva ad una specifica analisi di fattibilità elaborata di concerto con il Settore Finanziario dell'Ente;
 - un insieme di indicatori di efficienza, efficacia, economicità, di attività e di contesto. In linea di massima, ma non esclusiva, si possono assumere i parametri gestionali di cui all'art. 228, settimo comma, del D.Lgs. 267/2000;
 - altre informazioni, frutto di elaborazioni di dati contabili e non, utili a fornire informazioni per l'analisi dell'economicità gestionale di un centro di risultato.
4. I dati di origine esterna sono tratti dall'ambiente economico e sociale in cui l'Ente opera attraverso indagini, questionari od altri strumenti di ricerca.

Art. 9 Richiesta dati

1. I Funzionari sono tenuti a mettere a disposizione del servizio di controllo di gestione tutte le informazioni, gli atti e documenti loro richiesti.
2. In caso di richiesta scritta il responsabile in questione deve fornire i dati di norma entro 5 gg. a meno di diversa indicazione che andrà specificatamente motivata nella richiesta.

Art. 10 - Il processo di controllo

1. Il processo di controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
 - predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi;
 - rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché alla rilevazione dei risultati raggiunti;
 - valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione, di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa e di concordare eventuali variazioni sulle modalità di attuazione degli obiettivi assegnati;
 - reporting.

Art. 11 Programmazione

1. La programmazione costituisce la fase in cui, a seguito degli input provenienti dalle strategie e dagli obiettivi di lungo periodo contenuti nei documenti programmatici, si definiscono gli obiettivi da raggiungere in un dato periodo e le relative modalità attuative.
2. La formalizzazione degli obiettivi e la loro assegnazione ai dipendenti dell'Ente, Funzionari, individuati come centri di responsabilità primari o secondari avviene, su proposta del Direttore Generale, con l'approvazione, da parte della Giunta Provinciale, del Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. I responsabili di tali centri partecipano al processo di programmazione secondo le modalità ed i termini previsti nei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione.
4. Gli obiettivi, dettagliatamente indicati, sono riferiti alle attività svolte nei centri di responsabilità e possono avere natura contabile e/o più strettamente gestionale.

5. Gli obiettivi, nel corso dell'esercizio, possono essere modificati dalla Giunta che, eventualmente, adegua le risorse necessarie al loro raggiungimento.
6. I valori obiettivo devono essere formulati in modo da permetterne la verificabilità ovvero l'accertamento del loro grado di raggiungimento. Allo scopo, gli obiettivi devono essere necessariamente espressi e tradotti in valori quantitativi, che permettano la misurazione del risultato ottenuto, anche attraverso l'impiego di opportuni indicatori qualora l'output non sia rilevabile direttamente.
7. Fatto salvo quanto specificato al comma 3 dell'art. 8, gli indicatori da impiegare nel processo di misurazione, vanno preventivamente concordati con i Dirigenti ed i funzionari responsabili dei centri di risultato.
8. Qualora al raggiungimento di uno o più obiettivi dovessero concorrere unità organizzative appartenenti a centri di responsabilità diversi, si dovrà articolare il flusso del processo così da definire sottobiettivo e sottoindicatori riferiti a ciascuna di tali unità. Tale procedura si renderà necessaria anche nel caso in cui, nell'ambito dello stesso centro di responsabilità, dovessero concorrere al raggiungimento di uno o più obiettivi, più ripartizioni organizzative, di cui all'articolo 7 comma 3 del presente regolamento, appartenenti al centro medesimo.

Art. 12 - Misurazione dei risultati

1. La misurazione dei risultati avviene per il tramite degli strumenti che costituiscono il sistema informativo di controllo, di cui all'art. 8.

ART. 13 - Confronto e Reporting

1. Le attività di programmazione di cui al precedente art. 10 e quella di controllo dei risultati sono tra loro complementari. La presenza di prefissati obiettivi è condizione imprescindibile per l'attività di controllo dei risultati.
2. Il risultato deve essere espresso attraverso le stesse grandezze utilizzate per formalizzare gli obiettivi.
3. Dal confronto attuato nel periodo di riferimento tra valori preventivi e valori effettivi si alimenta un processo che determina:
 - l'accertamento del raggiungimento dell'obiettivo;
 - l'intervento correttivo, con azione retroattiva, sulle singole modalità operative o sugli stessi obiettivi.
4. La periodicità dell'attività di controllo e confronto, e della presentazione dei conseguenti referti di gestione avviene in rapporto allo sviluppo dei sistemi informativi all'uopo necessari. In sede di prima applicazione, i controlli ed il conseguente reporting avverranno gradualmente, garantendo, in ogni caso gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione nei vari centri di responsabilità. A regime il Servizio Controllo di gestione provvederà all'estrapolazione di report trimestrali (marzo, giugno, settembre, dicembre) relativi agli obiettivi settoriali e alla formazione della griglia di indicatori quali-quantitativi. Lo stesso Servizio provvederà ad attuare i confronti e a presentare al Presidente, agli Assessori, al Direttore Generale ed ai Dirigenti i referti di gestione, il cui contenuto minimale è costituito da una descrizione generale dell'attività svolta e della metodologia attuata, e da un'illustrazione dettagliata, condotta per ogni centro di responsabilità e sua articolazione, mirante ad evidenziare per ciascuno di questi i valori obiettivo, i valori rilevati, gli indicatori utilizzati e gli eventuali scostamenti accertati.

CAPO IV

I SOGGETTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 14 - I soggetti

1. Sono soggetti del controllo di gestione:
 - il Presidente della Provincia,
 - la Giunta,
 - il Direttore Generale,
 - i Dirigenti,
 - il Servizio Controllo di gestione,
 - il Consiglio,
 - i Referenti di settore.

Art. 15 - Il Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia sulla base degli elementi emersi nel processo di controllo:
 - verifica l'osservanza degli indirizzi impartiti;
 - verifica lo stato di attuazione dei programmi;
 - verifica il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati dalla Giunta ai vari Responsabili.

Art. 16 - La Giunta

1. La Giunta:
 - conformemente a quanto disposto nella pianta organica e sulla base delle esigenze organizzative e di funzionalità dell'Ente, individua, con le modalità indicate al precedente articolo 7 comma 5, i centri di responsabilità e le loro articolazioni operative;
 - assegna gli obiettivi e le risorse ai diversi Dirigenti responsabili dei centri di risultato.

Art. 17 - Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale nella sua funzione di responsabile dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi politici di governo dell'Ente, sovrintende a tutte le fasi del processo di controllo come precedentemente definito ed in particolare:
 - predispone la proposta di Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi;
 - definisce gli obiettivi di ciascun centro di risultato di concerto con i rispettivi dirigenti responsabili;
 - persegue livelli ottimali di efficienza ed efficacia nell'attività dell'Ente stimolando al riguardo tutte le azioni necessarie al raggiungimento dei prefissati obiettivi;
 - predispone per il Presidente con periodicità annuale, una relazione che, tenuto conto delle relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi e di progetto di bilancio, nonché dei referti di gestione, definisca l'efficienza e l'efficacia della gestione nel suo complesso, individuando le eventuali criticità emerse nel perseguimento degli obiettivi fissati e le possibili aree di miglioramento. Tale relazione potrà essere allegata al Rendiconto della gestione unitamente agli allegati di cui al comma 5 lett. a), b) e c) dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 18 - I Dirigenti

1. Ai Dirigenti compete:

- articolare, con il Direttore Generale e con il Servizio Controllo di gestione, gli obiettivi assegnati dalla Giunta con il P.E.G. in eventuali sotto-obiettivi e predisporre piani operativi per il loro raggiungimento;
 - individuare, di concerto con il Servizio Controllo di gestione, gli indicatori più idonei per misurare l'attività ed i risultati;
 - valutare con la periodicità ritenuta opportuna, e in ogni caso alla fine di ogni periodo di rilevazione, il grado di efficienza ed efficacia nella realizzazione degli obiettivi loro assegnati dalla Giunta.
2. I Dirigenti mettono a disposizione i dati e le informazioni rilevanti per la misurazione dei risultati, illustrando altresì con specifica relazione le cause esterne o interne che abbiano determinato eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati ed individuando gli interventi correttivi da attuare.

Art. 19 - Il Servizio Controllo di Gestione

1. Il Servizio Controllo di gestione risponde direttamente al Presidente della Provincia e al Direttore Generale.
2. Al Servizio è assegnato apposito contingente a cui è preposto un responsabile.
3. Competono al Servizio le seguenti funzioni:
 - progettare il sistema di controllo gestionale ed adeguarlo in relazione al divenire delle esigenze dell'Ente ed alle indicazioni degli organi di vertice istituzionali;
 - definire la struttura informativa;
 - gestire il processo di controllo, assistendo i Dirigenti nelle sue varie fasi e collaborando con essi nello sviluppo delle tecniche di controllo, al fine di uniformare i criteri e le metodologie da impiegare;
 - fornire alla Giunta ed ai Dirigenti, su richiesta, assistenza e pareri sull'utilizzo e sulle modalità di interpretazione delle informazioni prodotte dal sistema di controllo;
 - predisporre e presentare entro i termini e con le modalità di cui all'art. 13, i referti inerenti l'attività di controllo;
 - collaborare con il Nucleo di Valutazione fornendo i dati e le informazioni che tale organismo richiede;
 - collaborare con il Collegio dei Revisori fornendo i dati e le informazioni che tale organismo richiede.

Art. 20 - Il Consiglio

1. Il Consiglio, conformemente a quanto disposto nel Regolamento di Contabilità, riceve dal Presidente dell'Ente Provincia i referti trimestrali del Controllo di gestione.

Art. 21 - I Referenti di settore

1. I Referenti per il Controllo di Gestione, presso i centri di responsabilità primari, sono individuati dai rispettivi titolari e sotto la loro diretta supervisione:
 - reperiscono, organizzano e gestiscono i dati e le informazioni di origine interna di interesse del centro di responsabilità;
 - collaborano con il titolare dei centri di responsabilità nell'attività di individuazione degli indicatori di risultato;
 - forniscono al Servizio Controllo di Gestione i dati e le informazioni richieste;
 - controllano l'andamento dell'attività dei centri di risultato in relazione agli obiettivi da raggiungere, rapportandosi con i responsabili dei centri di responsabilità secondari e/o di progetto;
 - collaborano con i titolari dei centri di responsabilità primari nella predisposizione dei report, sottoscrivono i report assieme agli stessi e li inviano tempestivamente al Servizio Controllo di Gestione.



PROVINCIA DI CHIETI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49- 1° COMMA, DEL D.L. vo 18.8.2000, N. 267

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA.....

.....
..... *favorevole*

Data..... *18.12.2003*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

.....
..... *[Signature]*

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE.....

.....
..... *favorevole*

Data..... *18.12.2003*

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

.....
..... *[Signature]*